

dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui essi riguardano i ricorrenti, e, dall'altro, della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 156, pag. 10), nella parte in cui tale decisione riguarda il quarto e il nono ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto i nominativi dei Sigg.ri Ghamsem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Moghaddami Fard, Alireza Ghezelayagh, Gholam Hossein Golparvar, Hassan Jalil Zadeh, Mohammad Hadi Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Alaeddin Sadat Rasool e Ahmad Tafazoly nell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.
- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran è annullato nella parte in cui ha iscritto i nominativi dei Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.
- 3) L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 è annullato nella parte in cui riguarda i Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly.
- 4) La decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413 è annullata nella parte in cui riguarda i Sigg.ri Fard e Sarkandi.
- 5) Gli effetti della decisione 2011/783 e della decisione 2013/270 sono mantenuti per quanto riguarda i Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly, a partire dalla loro entrata in vigore e fino alla produzione di effetti dell'annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.
- 6) Il ricorso è respinto per il resto.
- 7) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dai Sigg.ri Nabipour, Eslami, Talai, Fard, Ghezelayagh, Golparvar, Zadeh, Pajand, Sarkandi, Sadat Rasool e Tafazoly.

(¹) GU C 109 del 14.4.2012.

Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — ANKO/Commissione

(Causa T-117/12) (¹)

«**Clausola compromissoria — Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Contratti relativi ai progetti Perform e Oasis — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità constatate nell'ambito di verifiche contabili relative ad altri progetti — Interessi di mora**»]

(2014/C 39/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Domanda proposta sulla base dell'articolo 272 TFUE, volta ad ottenere che il Tribunale, in primo luogo, constati che la sospensione del rimborso dei costi sostenuti dalla ricorrente in esecuzione dei contratti relativi ai progetti Perform e Oasis, conclusi nell'ambito del Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), costituisce una violazione degli obblighi contrattuali della Commissione, in secondo luogo, ordini a quest'ultima, da un lato, di versarle la somma di EUR 637 117,17 a titolo del progetto Perform aumentata degli interessi di mora e, dall'altro, di constatare che la ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma di EUR 56 390 che le è stata versata a titolo del progetto Oasis.

Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias le somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), delle condizioni generali allegate alle convenzioni di sovvenzione relative ai progetti Oasis e Perform, conclusi nell'ambito del Settimo programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), senza che tale versamento pregiudichi l'ammissibilità delle spese dichiarate dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias e l'attuazione delle conclusioni della relazione finale di verifica contabile 11-INFS-0035 da parte della Commissione. L'importo delle somme da versare deve essere compreso nei limiti del saldo del contributo finanziario disponibile al momento della sospensione dei pagamenti e dette somme devono essere aumentate degli interessi di mora che iniziano a decorrere, per ciascun periodo, alla scadenza del termine di pagamento di 105 giorni seguenti la ricezione delle relazioni corrispondenti da parte della Commissione. Il tasso di maggiorazione applicabile agli interessi è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza di pagamento, quale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto
- 3) La ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias supporterà un terzo delle proprie spese.
- 4) La Commissione supporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.

(¹) GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 — ANKO/Commissione

(Causa T-118/12) (¹)

[«**Clausola compromissoria — Sesto programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Contratto relativo al progetto Persona — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità constatate nell'ambito di verifiche contabili relative ad altri progetti — Interessi di mora**»]

(2014/C 39/29)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Domanda proposta sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 272 TFUE diretta ad ottenere che il Tribunale, da un lato, constati che la sospensione del rimborso degli importi anticipati dalla ricorrente in esecuzione del contratto n° 045459 relativo al progetto Persona, concluso nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), costituisce una violazione degli obblighi contrattuali della Commissione e, dall'altro, condanni quest'ultima a versarle la somma di EUR 6 752,74 a titolo di detto progetto, aumentata degli interessi di mora.

Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias le somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.28, paragrafo 8, terzo comma, delle condizioni generali allegate al contratto relativo

al progetto Persona, concluso nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), senza che tale versamento pregiudichi l'ammissibilità delle spese dichiarate dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias e l'attuazione delle conclusioni della relazione finale di verifica contabile 11-BA134-011 da parte della Commissione. L'importo delle somme da versare deve essere compreso nei limiti del saldo del contributo finanziario disponibile al momento della sospensione dei pagamenti e dette somme devono essere aumentate degli interessi di mora che iniziano a decorrere, per ciascun periodo, alla scadenza del termine di pagamento di 45 giorni seguenti l'approvazione delle relazioni corrispondenti da parte della Commissione. Il tasso di maggiorazione applicabile agli interessi è quello in vigore il primo giorno del mese in cui si situa il termine per il pagamento, quale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2013 — Sweet Tec/UAMI (Forma ovale)

(Causa T-156/12) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma ovale — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 39/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sweet Tec GmbH (Boizenburg, Germania) (rappresentante: T. Nägele, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 gennaio 2012 (procedimento R 542/2011-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale di forma ovale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.